

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il ricorso: TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE II LAVORO

Numero del procedimento: 16669/19 Racc.

Prossima udienza: 24/01/2020 ore 9,30

Motivi del ricorso: La Prof. Chiara Pollicita ha presentato la richiesta di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2017-2020 (c.d. Mod. A2 – all. 4), Classi di concorso AB55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – chitarra), A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), AB56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado – chitarra), A030 (musica nella scuola secondaria di primo grado), per il tramite della scuola capofila Liceo statale scientifico-musicale Farnesina sita in Roma, Via Giochi Istmici n. 64. Nella richiesta di inserimento la ricorrente ha indicato i seguenti 20 Istituti, tutti ricompresi nella Provincia di Roma, nelle cui graduatorie aspirava ad essere inserita (si precisa che le denominazioni sono quelle indicate dal M.I.U.R. nel suo Portale istituzionale): Liceo Farnesina, Giordano Bruno, Chris Cappel College e Galilei di Civitavecchia per le classi di concorso AB55 ed A029; Fontanile Anagnino, Leonardo Da Vinci, IC Marino Centro, IC Frascati I, Via T. Mommsen 20, IC Parco della Vittoria, La Giustiniana, Maria Capozzi, Istituto Comprensivo Virgilio, Fratelli Bandiera, Domenico Purificato, Tacito-Guareschi, IC Aristide Leonori, IC Porto Romano ed IC Via Mar Rosso per le classi di concorso AB56 ed A030.

Detta richiesta, assunta a protocollo n. 0004016 del 21/6/2017, veniva esitata dalla Commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti all'insegnamento dello strumento nella scuola secondaria di I e II grado nella seduta del 29/9/2017 (Verbale seduta – all. 2).

Segnatamente, come si apprende dal Verbale, la Commissione ha attribuito ai titoli artistici prodotti dalla prof. Pollicita (all. da 5 a 9 – Titoli artistici prodotti unitamente alla richiesta ed Elenchi riepilogativi per ciascuna categoria di titoli) un punteggio totale pari a 24,2 di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.

Per chiarezza espositiva, è opportuno evidenziare che l'anzidetto Verbale indica sulla sinistra, nella descrizione dei titoli artistici oggetto di valutazione, i titoli medesimi identificandoli sinteticamente mediante numeri che corrispondono a quelli di cui ai succitati Elenchi riepilogativi dei titoli prodotti dalla prof. Pollicita (all. da 5 a 9). Detti numeri identificativi sono seguiti dalla classificazione tabellare richiesta dall'aspirante (ossia, Ea, Ef, Ec, Eg) e, sulla destra, dalla classificazione tabellare assegnata dalla Commissione (a, f, g); segue, poi, il punteggio attribuito a ciascun titolo.

In particolare, i palesi errori nell'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

1) Titoli artistici di cui al D.M. 374/17, Tabella B, Lettera E), sub a) – all. 5 al presente ricorso.

La Lettera E), sub. a), attiene alla <<Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria (da punti 1 a punti 2) e per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (da punti 0,5 a punti 1)>>.

Dalla piana lettura della superiore disposizione, rilavano sia le attività solistiche che quelle in complessi (in tal caso dal duo in poi).

La ricorrente ha indicato, e documentalmente provato, n. 42 titoli artistici dei quali è in possesso, da riferire alle attività concertistiche suddette.

Tuttavia, senza che sia stata espressa alcuna motivazione, la Commissione valutatrice ha arbitrariamente classificato nell'ambito delle attività di cui alla Tabella B, Lettera E), sub. g), la gran parte dei titoli in questione (ossia 34 titoli su 42), piuttosto che in quelle di cui alla Lettera E, sub a).

In particolare, avuto riguardo all'Elenco riepilogativo dei titoli artistici indicati dalla ricorrente come rientranti nell'ambito della Tabella B, Lettera E, sub a), quelli identificati con i nn. da 1 a 17; 21; da 23 a 27; da 32 a 42; i quali consistono palesamente in attività concertistiche solistiche in complessi di musica da camera, con almeno due componenti, per lo strumento chitarra, la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio compreso fra il minimo di 1 ed un massimo di 2 punti per ciascun titolo.

Invece, come anzidetto, ha arbitrariamente, e senza esporre alcuna motivazione, considerato dette attività come <<altre attività musicali documentate>> (ossia, Lettera E, sub g, della Tabella), in guisa da attribuire punteggi compresi fra 0,2 e 0,5 punti.

Il palese errore in cui è incorsa la Commissione trova conferma anche nel fatto che, all'interno

dello stesso Verbale, ha invece correttamente qualificato altri titoli, che sono del tutto analoghi per caratteristiche a quelli sopra menzionati, come attività di cui alla Lettera E sub. a) della citata Tabella (in particolare, trattasi degli 8 titoli identificati con i nn. da 18 a 20; 22; da 28 a 31).

Ed ancora, con riferimento al titolo rubricato con il n. 23 nel citato Elenco, la Commissione non ha espresso alcuna valutazione, e di conseguenza non ha attribuito alcun punteggio, affermando che <<manca il programma>>; tuttavia, come può evincersi dalla semplice lettura del titolo prodotto, la ricorrente ha messo a disposizione della Commissione l'Attestato comprovante l'attività concertistica espletata, così assolvendo all'onere probatorio.

Ne discende che, correttamente valutando i titoli in esegesi nell'ambito delle attività di cui alla Lettera E, sub. a), la Commissione avrebbe dovuto attribuire per ciascuno un punteggio tabellarmente compreso fra 1 e 2 e quindi, complessivamente, un punteggio che va da un minimo di 42 (un punto per ogni titolo) ad un massimo di 66 (punteggio complessivo massimo previsto tabellarmente).

Nella peggiore delle ipotesi, che si prospetta in subordine e solo per completezza difensiva, anche a voler ritenere che le attività in questione avrebbero dovuto essere inquadrare nell'ambito di quelle inerenti a <<strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria>> (il che non è, visto che trattavasi di attività artistiche eseguite mediante lo strumento chitarra), avrebbe dovuto essere attribuito a ciascun titolo almeno un punteggio compreso fra lo 0,5 ed 1 in guisa da pervenire a non meno di punti 25 (ossia $0,5 \times 34 + 8$) e fino ad un massimo di punti 42 (ossia $1 \times 34 + 8$).

Invece, commettendo gli errori sopra rilevati, il punteggio complessivamente attribuito è stato pari a 15,1 (punteggio determinato dalla somma dei punti attribuiti nel Verbale ai singoli titoli da 1 a 42).

2) Titoli artistici di cui al D.M. 374/17, Tabella B, Lettera E), sub. f) - all. 6 al presente ricorso

La Lettera E), sub f) attiene a: <<Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi: - allo strumento cui si riferisce la graduatoria (da punti 1 a punti 2) – per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (da punti 0,5 a punti 1)>>.

La ricorrente ha elencato e documentalmente comprovato il possesso di n. 13 titoli.

Di questi, solo 3 (nn. da 1 a 3 dell'Elenco) sono stati correttamente inquadrati dalla Commissione nell'ambito della Lettera E, sub f), mentre gli altri sono stati arbitrariamente classificati come <<altre attività musicali documentate>> di cui alla Lettera E, sub g). Ne discende che il punteggio complessivo attribuito, pari a 6,8, è errato per difetto.

Invero, trattandosi di in tutti i casi di Corsi di perfezionamento (master class, seminari, stage, corsi) per lo specifico strumento frequentati da uno studente effettivo (cfr. gli attestati, all. 6), avrebbe dovuto essere attribuito, per ciascun titolo, il punteggio tabellare compreso fra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in guisa da pervenire ad un punteggio complessivo compreso fra 13 e 26.

Anche in questo caso, volendo prospettare in via subordinata e per completezza l'ipotesi peggiore per la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto attribuire ai 10 titoli erroneamente inquadrati nell'ambito della Lettera E, sub f), un punteggio compreso fra 5 ($0,5 \times 10$) e 10 (1×10), così da pervenire al complessivo punteggio, per i 13 titoli prodotti, compreso fra un minimo di 8 ($3 + 5$) e 13 ($3 + 10$).

3) Titoli artistici di cui al D.M. 374/17, Tabella B, Lettera E), sub. c) – all. 7 al presente ricorso.

La Lettera E, sub c), attiene a <<Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (da punti 1 a punti 3)>>.

In questo caso, senza fornire la benché minima spiegazione, la Commissione ha omesso del tutto di valutare il titolo prodotto nell'ambito delle attività di cui alla Lettera E, sub c).

Trattasi di errore evidente, stante che la documentazione prodotta dimostra che la prof. Pollicita ha partecipato, conseguendo il risultato utile (terzo premio), ad un concorso nazionale.

Ne consegue che avrebbe dovuto esserle attribuito un punteggio complessivo compreso fra 1 e 3.

4) Titoli artistici di cui al D.M. 374/17, Tabella B, Lettera E), sub. e) – all. 8 al presente ricorso.

La Lettera E, sub e), attiene a <<Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e

ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale... (da punti 0,5 a punti 1)>>.

La ricorrente ha comprovato il possesso dei titoli in questione, specificando l'incisione discografica e la pubblicazione editoriale effettuate.

Anche in questo caso la Commissione ha arbitrariamente ed erroneamente inquadrato le attività predette nella Lettera E), sub g), attribuendo complessivamente punti 0,4 piuttosto che nella Lettera E), sub e); in tale ultima ipotesi, infatti, avrebbe dovuto attribuire un punteggio complessivo compreso fra 1 (2 x 0,5) e 2 (2 x 1).

5) Titoli artistici di cui al D.M. 374/17, Tabella B, Lettera E), sub. g) – all. 9 al presente ricorso.

La Lettera E, sub g), si riferisce ad <<Altre attività musicali documentate ... (da punti 0,2 a punti 1)>>.

La ricorrente ha prodotto 13 titoli, tutti considerati dalla Commissione <<non valutabili>>; in particolare, i titoli da 1 ad 11 in quanto sarebbero rilevanti solo le partecipazioni a corsi da allievo effettivo, mentre i titoli 12 e 13 trattandosi di titoli culturali.

Nella realtà, non è dato comprendere a quale norma (invero non citata) la Commissione si sia rifatta nel ritenere che la partecipazione rilevante ai corsi sia solo quella da allievo <<effettivo>> e non anche quella da allievo <<uditore>>.

Trattasi, ancora una volta, di palese errore in cui è incorsa la Commissione.

E difatti, le partecipazioni da allievi <<effettivi>> rientrano per espressa previsione nella Lettera E, sub f (<<corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi...>>), in guisa che le <<altre attività>> di cui alla Lettera E, sub g), non possono che riferirsi – fra l'altro – a partecipazioni a corsi nella qualità di allievi <<non effettivi>>, altresì detti <<uditori>>.

Ne discende che alla ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio compreso fra un minimo di 5,5 (0,5 x 11) ed un massimo di 11 (1 x 11).

Controinteressati: i docenti controinteressati inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui al Decreto Ministeriale 374 del 1°/6/2017 di aggiornamento triennale per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020, per le classi di concorso AB55 ed AB56, gestite dal Liceo Statale Scientifico Musicale “Farnesina” con sede in Roma, Via Giochi Istmici n. 64, e di riflesso delle graduatorie dei seguenti Istituti, tutti aventi sede nell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma (con la precisazione che le denominazioni che seguono sono quelle indicate dal M.I.U.R. nel suo Portale istituzionale on-line):

● Liceo Farnesina, Giordano Bruno, Chris Cappel College, Galilei di Civitavecchia, Fontanile Anagnino, Leonardo Da Vinci, IC Marino Centro, IC Frascati I, Via T. Mommsen 20, IC Parco della Vittoria, La Giustiniana, Maria Capozzi, Istituto Comprensivo Virgilio, Fratelli Bandiera, Domenico Purificato, Tacito-Guareschi, IC Aristide Leonori, IC Porto Romano ed IC Via Mar Rosso;

docenti controinteressati i quali occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente.